

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

20/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

597/21 Scrutini finali secondaria secondo grado: assenze, voti, credito scolastico. Le novità del 2021

di *Nino Sabella*

Scrutini scuola secondaria di II grado classi non terminali a.s. 2020/21: chi partecipa al consiglio di classe, requisiti di ammissione, attribuzione credito scolastico, sospensione del giudizio.

Valutazione finale classi I-IV a.s. 2020/2021

La valutazione finale degli studenti della scuola secondaria di II grado (classi I-IV), come indicato dal Ministero con la [nota n. 699 del 6 maggio 2021](#), si svolge secondo la normativa ordinaria, ossia secondo quanto previsto dal DPR n. 122/09, ragion per cui gli studenti possono anche non essere ammessi alla classe successiva, diversamente da quanto accaduto lo scorso anno scolastico, quando gli allievi sono stati tutti promossi ai sensi dell'OM n. 11/2020, considerata la situazione emergenziale in atto e la "prima" applicazione della DAD.

Nella citata nota si evidenzia che:

- la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza;
- nonostante la valutazione avvenga secondo la normativa ordinaria, la stessa non può non tener conto della complessità del processo di apprendimento concretizzatosi nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica e delle conseguenti eventuali difficoltà riscontrate dagli studenti.

Consiglio di classe

La valutazione finale degli apprendimenti (come quella periodica) è effettuata dal consiglio di classe (solo componente docente), di cui fanno parte tutti i docenti della classe e che è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Puntualizziamo che partecipano alla valutazione periodica e finale:

- i **docenti di sostegno**, che sono contitolari della classe e partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; nel caso in cui un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, gli stessi si esprimono con un unico voto;
- gli **insegnanti tecnico-pratici**, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza; tali docenti fanno parte del consiglio di classe a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo del consiglio di classe, come leggiamo nella circolare ministeriale n. 28 del 3 febbraio 2000, che fornisce indicazioni in merito a quanto stabilito dalla legge n. 124/99, che ha modificato l'articolo 5 del D.lgs. 297/94; la citata circolare, inoltre, prevede che le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali, relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza, sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante, mentre il voto unico viene poi assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati. In pratica, l'ITP formula la proposta di voto autonomamente e poi il consiglio di classe attribuisce il voto unico;
- gli **insegnanti di religione cattolica e attività alternativa** per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.

I docenti impiegati in attività di **potenziamento** dell'offerta formativa, invece, non partecipano al consiglio di classe, ma forniscono preventivamente ai docenti della stessa (classe) elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Quanto ai **docenti** cui è affidato **l'insegnamento trasversale dell'educazione civica** fanno già parte del consiglio di classe, anche nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano deliberato di affidare il coordinamento del predetto insegnamento ad un docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche, entrato a parte del consiglio di classe svolgendo l'insegnamento in compresenza con un altro docente del medesimo consiglio (vedi [Linee Guida per l'insegnamento dell'educazione civica](#)).

Requisiti di ammissione

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che:

- abbiano frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (il monte ore personalizzato tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), salvo le deroghe deliberate dal collegio docenti che, per il corrente anno scolastico, possono riferirsi anche alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica;
- conseguano un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

Attribuzione voti e valutazione IRC

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe:

- procede alla delibera dei voti in decimi per ciascun alunno e per ciascuna disciplina, sulla base della proposta formulata (e motivata) dal docente della disciplina interessata;
- delibera il voto in decimi del comportamento, la cui valutazione concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

Quanto alla valutazione della religione cattolica, avviene tramite la redazione di una speciale nota, da allegare al documento di valutazione, riguardante l'interesse manifestato dallo studente e i risultati d'apprendimento conseguiti.

Attribuzione credito scolastico

L'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali (III e IV), come ricorda la nota del 6 maggio 2021, avviene secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del D.lgs. 62/2017, secondo cui, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nella misura massima di:

- 12 punti per il terzo anno;
- 13 punti per il quarto anno.

Ricordiamo che, per il corrente anno scolastico, l'attribuzione del credito scolastico per le classi V avviene sulla base di quanto previsto dall'OM n. 53/2021. Ne abbiamo parlato in [Maturità 2021, come si attribuisce credito scolastico ai candidati interni. Conversione terzo e quarto anno](#)

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, partecipano tutti i docenti facenti parte del consiglio di classe, compresi gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative per i soli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

L'attribuzione del credito avviene in base alla tabella A, allegata al citato decreto n. 62/2017, ove è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito medesimo:

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

(Come detto sopra, per l'attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi V, per il solo 2020/21, si deve fare riferimento a quanto stabilito dall'OM 53/2021, per cui non bisogna utilizzare la sopra riportata tabella per i predetti maturandi).

Sospensione del giudizio

Nello scrutinio finale, leggiamo nell'articolo 4/6 del DPR n. 122/09, nei confronti degli **alunni** che presentano una **votazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, il consiglio di classe sospende il giudizio**, per cui non formula immediatamente un giudizio di non promozione e **comunica alle famiglie le valutazioni relative a tutte le discipline**. Oltre alla citata comunicazione, la scuola informa la famiglia degli interventi programmati al fine di recuperare il debito formativo. La famiglia può anche non avvalersi delle attività di recupero organizzate dall'istituzione scolastica, fermo restando che lo studente deve sottoporsi alla verifica per l'accertamento del superamento o meno del predetto debito. I corsi di recupero, ricordiamolo, possono essere tenuti anche da docenti esterni al consiglio di classe, da docenti o soggetti esterni all'istituzione scolastica. Ne abbiamo parlato in "Scrutini finali secondaria II grado, sospensione del giudizio: corsi recupero e verifica debito formativo. Chi fa cosa". Conclusi gli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, ossia del debito formativo riportato dall'alunno, il consiglio di classe:

1. verifica il recupero del suddetto debito;
2. formula, in sede di integrazione dello scrutinio, il giudizio finale che, se positivo, determina l'ammissione dell'alunno alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (per gli studenti del terzo e quarto anno).

Le operazioni di verifica, dunque, sono svolte dal consiglio di classe, secondo il calendario definito dal collegio dei docenti, e sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. *La verifica del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto* (nota 699/2021).

Certificazione delle competenze

Ricordiamo, infine, che, per le classi seconde, il consiglio di classe procede alla certificazione delle competenze ai sensi dell'articolo 8 del DPR 122/09 (vi dedicheremo un apposito articolo).

[Scrutini secondaria II grado 2021: consiglio di classe, voti, giudizi e credito \(orizzontescuola.it\)](http://orizzontescuola.it)